



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, DI GIACOMO,
BENEDETTI VALENTINI, LENNA, VALENTINO, VICARI, CURSI,
RAMPONI, DI STEFANO, Giancarlo SERAFINI, BONFRISCO, SARO e
RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2012

Modificazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia
di imposta municipale propria

ONOREVOLI SENATORI. – L'imposta municipale propria è nata come imposta municipale unica (IMU) sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (articoli 7, 8 e 9) si stabiliva l'introduzione dell'imposta municipale propria a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (articolo 8, comma 2).

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come «manovra Salva Italia») – convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, per tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e l'applicazione a regime a decorrere dal 2015, stabilendo come presupposto della stessa il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze e specificando che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Successivamente, con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento – convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,

n. 44, il Parlamento ha introdotto modifiche alle disposizioni sopra richiamate, prevedendo che per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Il presente disegno di legge reca l'obiettivo di prevedere che l'imposta municipale propria sull'abitazione principale debba essere pagata solo per l'anno 2012.

L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria mediante la riduzione di spesa pubblica, prevedendo la riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, agli interventi, agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale. Inoltre, nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Infine, si stabilisce il contenimento della componente della retribuzione legata al risultato per i dirigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2012.»;

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: «Per l'anno 2012.»;

d) al comma 10, secondo periodo, le parole «Per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012.».

Art. 2.

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli inter-

venti, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

2. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

4. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

5. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture - uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

7. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

8. A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.

10. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

11. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non ab-

bia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

